

COMUNE DI MACERATA  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO).

Indice

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio.....	1
Art. 3 - Durata del servizio .....	2
Art. 4 - Corrispettivo.....	3
Art. 5 - Unico referente.....	3
Art. 6 - Sistema informativo per la gestione dei sinistri e delle scadenze .....	3
Art. 7 - Pagamento dei premi.....	3
Art. 8 - Oneri e obblighi contrattuali.....	3
Art. 9 - Responsabilità del broker .....	4
Art. 10 - Garanzie fideiussorie.....	4
Art. 11 - Trasferimento pratiche .....	5
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	5
Art. 13 - Risoluzione e recesso.....	5
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa.....	5
Art. 15 - Oneri e spese contrattuali .....	5
Art. 16 - Controversie e foro competente .....	6
Art. 17 - Rinvio.....	6
Art. 18 - Tutela della Privacy .....	6
Art. 19 - Approvazione specifica di clausole .....	6

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e assistenza assicurativa (Brokeraggio Assicurativo) e di tutti i servizi a esso correlati a favore del Comune di Macerata, ai sensi dell'art. 106 del DLgs. 209/2005 e dei relativi Regolamenti IVASS (ex ISVAP).

Il servizio consiste, principalmente, nell'indirizzare il Comune nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei ed efficaci, anche sotto il profilo del migliore rapporto qualità-prezzo, a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, e nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione.

**Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio**

Il servizio che il broker si impegna a fornire al Comune di Macerata ha ad oggetto le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

*A - Assistenza e consulenza generale e specifica:*

- a)** supporto informativo e conoscitivo sull'andamento dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alla proposta di prodotti specificamente rivolti alle esigenze assicurative di un'amministrazione comunale;
- b)** identificazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione all'attività istituzionale, anche sulla base dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni;
- c)** analisi delle polizze esistenti in relazione all'efficacia ed all'economicità ed individuazione delle coperture esistenti con impostazione di un programma assicurativo personalizzato da tenere costantemente aggiornato affinché conservi nel tempo la sua funzione sotto il profilo tecnico e del rapporto costi-benefici;
- d)** identificazione delle eventuali nuove coperture assicurative occorrenti a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale;
- e)** consulenza generale in materia assicurativa per la predisposizione di bandi di gara, capitoli d'oneri e schemi di contratto riguardanti appalti di lavori, servizi e forniture;

- f) collaborazione con il Comune nell'individuazione di polizze e massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e nella successiva attività di verifica di rispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni contenute negli atti di gara;
- g) assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) analisi del contenzioso derivante dall'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune e studio dei possibili rimedi;
- i) consulenza ed assistenza continua, anche telefonica con visite a cadenza almeno mensile, salvo questioni urgenti per le quali sarà sufficiente la richiesta di incontro con preavviso di almeno tre giorni;

*B - Supporto nelle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto dei servizi assicurativi:*

a) collaborazione ed assistenza tecnica (incluse le verifiche di conformità ed congruità delle offerte) nell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta delle imprese di assicurazione, con particolare riguardo alla determinazione dei contenuti contrattuali, in conformità alla vigente normativa ed alla evoluzione del mercato, e alla conclusione dei contratti, in tempi idonei a consentire l'espletamento di tali adempimenti;

*C - Supporto nella gestione amministrativa delle polizze:*

- a) supporto nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione delle variazioni dei rischi etc.);
- b) periodica revisione della modulistica utilizzata per l'attivazione delle coperture assicurative e la gestione dei sinistri;
- c) consulenza tecnica sulle vigenti condizioni di polizza in risposta a specifici quesiti formulati dagli assicurati, anche con riguardo a richieste di risarcimento che abbiano avuto esito negativo;
- d) predisposizione di scadenziari relativi al pagamento dei premi assicurativi e comunicazione delle scadenze al Comune con almeno sessanta giorni di anticipo;
- e) assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, compresi quelli ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico di brokeraggio, con le modalità confacenti a ciascuna tipologia di rischio, in modo da pervenire in tempi rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte degli assicuratori;
- f) presentazione di report periodici riferiti a tutti i sinistri (distinti a seconda che siano liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti o senza seguito) fino alla loro definitiva conclusione, con indicazione per ciascuno dello stato della pratica e indicazione dell'andamento della sinistrosità ed elaborazione di opportune strategie migliorative in ordine ai profili di rischio dell'ente;
- g) formazione specialistica teorico-pratica e aggiornamento continuo del personale comunale coinvolto nella segnalazione dei sinistri anche mediante organizzazione di incontri formativi, della durata di almeno 3 giornate l'anno, dedicati alle nozioni fondamentali in materia assicurativa, alle condizioni contrattuali specifiche e alle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa.

### **Art. 3 - Durata del servizio**

Il contratto ha la durata di tre anni, a partire dalla data stipula del contratto o, qualora ricorrano i presupposti di legge, dalla data della consegna anticipata del servizio.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo indicato all'art. 2.

L'Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per un periodo ulteriore massimo di anni due, in conformità alla vigente normativa, da comunicare per iscritto all'appaltatore prima della scadenza naturale del contratto.

### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il servizio di consulenza e assistenza di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Macerata alcun onere finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.

L'attività relativa all'incarico in oggetto, come da consuetudini di mercato, è remunerata esclusivamente e direttamente dalle provvigioni dovute dalle Compagnie di assicurazione che mediante tale servizio contraggono polizze con il Comune.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali di provvigione sui premi di assicurazione, offerte in sede di gara, per tutta la durata del contratto e del suo possibile rinnovo. Per i contratti assicurativi già in corso il broker subentra in tutte le obbligazioni contrattuali ivi previste e alle provvigioni nelle stesse stabilite.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui al punto precedente.

In relazione alla natura intellettuale del servizio che non si caratterizza per la presenza di manodopera, non sono rilevabili interferenze ai sensi del DLgs 81/2008 per cui i relativi oneri risultano pari a zero.

Ai soli fini dell'espletamento della procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio il valore del presente contratto, compreso l'eventuale rinnovo, è stimato in €55.530,00.

#### **Art. 5 - Unico referente.**

Al fine di ottimizzare l'efficienza dal punto di vista operativo, il servizio dovrà essere svolto attraverso un unico interlocutore avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio con cui interfacciarsi per tutte le problematiche inerenti all'esecuzione del presente servizio. Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo e i recapiti del referente nonché di un eventuale sostituto in possesso di analoghi requisiti in caso di assenza e/o impedimento. Anche nella gestione dei sinistri, i rapporti tra il Comune e l'aggiudicatario avverranno attraverso la mediazione del referente unico, che interverrà direttamente nella gestione di eventuali problematiche relative ai singoli sinistri.

#### **Art. 6 - Sistema informativo per la gestione dei sinistri e delle scadenze.**

Il broker deve rendere disponibile un'applicazione web based, accessibile tramite browser, con criteri di sicurezza e autenticazione utenti attraverso user id e password, che consenta in ogni momento la visualizzazione dello stato dei sinistri dell'Ente e delle scadenze.

Il sistema informatizzato, proposto in sede di gara dall'appaltatore, dovrà essere reso esecutivo a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata del servizio.

#### **Art. 7 - Pagamento dei premi**

I premi assicurativi saranno pagati dal Committente alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del Broker.

Qualsiasi ritardo del Broker nell'effettuazione dei pagamenti alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza non sarà imputabile al Committente, a tal fine il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune.

#### **Art. 8 - Oneri e obblighi contrattuali**

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Macerata, né potrà impegnare in alcun modo l'ente verso terzi al quale resta quindi ogni potere decisionale.

Il broker ha l'obbligo di comunicare al Comune di Macerata ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto.

Il broker dichiara di essere dotato di adeguata organizzazione e si obbliga ad eseguire il presente contratto con personale e mezzi propri.

Il broker assume a proprio carico la piena e completa responsabilità civile e penale per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione del contratto sia direttamente che indirettamente.

Il broker si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il broker si impegna ad applicare le disposizioni di cui al DLgs. n. 81/08.

Il broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Macerata approvato con DGC n 427 del 11/12/2013.

Il broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per negligenze o errori professionali stipulata secondo le modalità di cui all'artt 110 c 3 e 112 comma 3 del DLgs 209/2005 con massimali non inferiori a quanto stabilito dall'IVASS. Ad inizio del rapporto la ditta aggiudicataria dovrà consegnare copia della polizza e comunicare successivamente e tempestivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale. Il broker si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 9 - Responsabilità del broker**

Fermo quanto ulteriormente previsto nel presente capitolato, il broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dal Comune e della loro corretta gestione,
- di mancate e tempestive segnalazioni volte a far modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio,
- della intempestiva gestione dei sinistri, tale da determinare la mancata copertura.

Il broker risponde altresì dei danni che si verificano dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.

Il Comune di Macerata ha diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti da negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dalla DLgs 209/2005.

#### **Art. 10 - Garanzie fideiussorie**

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% del valore del presente contratto, sotto forma di cauzione o fidejussione, da costituire in uno dei modi e con i contenuti di cui all'art.75 del DLgs 163/06.

Anteriormente alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario deve costituire a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, una garanzia fideiussoria pari del 10% del valore del contratto, salvo aumento secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art.113 del DLgs 163/2006.

Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50% ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del DLgs 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 11 - Trasferimento pratiche**

Al fine di garantire la piena continuità del servizio l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti, l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

#### **Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art.116 del DLgs 163/2006.

Non è ammesso il subappalto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del servizio ed alle modalità di remunerazione dello stesso.

#### **Articolo 13 - Risoluzione e recesso**

Il Comune di Macerata ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R./PEC con preavviso non inferiore a tre mesi anche nei casi e con le modalità previste dall'art 1 c.13 del DL n 95/2012 conv. in L n 135/2012.

La violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Macerata approvato con DGC n 427 del 11/12/2013 comporterà per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura e o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

A fronte di gravi inadempimenti il Comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto con oneri tutti a carico dell'affidatario. In tal caso il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può indicare un termine ultimo per l'adempimento, comunque non oltre 20 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte.

Alla risoluzione del contratto conseguirà l'incameramento della cauzione definitiva. In ogni caso l'impresa aggiudicataria resta obbligata nei confronti del Comune per il rimborso delle spese occorse e per il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa**

1. Fermo restando la facoltà di cui al precedente articolo 13, il contratto sarà risolto di diritto con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del presente capitolato speciale d'appalto e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) cancellazione dell'affidatario dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il contratto è inoltre risolto di diritto ai sensi dell'art. 3 c.9-bis Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si richiamano gli obblighi a carico del broker di cui all'art 13 ultimo periodo.

#### **Art. 15 - Oneri e spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto tutte le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 16 - Controversie e foro competente**

Qualsiasi controversia concernente l'esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni del disciplinare, del bando di gara e alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al decreto legislativo n 209/2005.

#### **Art. 18 - Tutela della Privacy**

In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice sul trattamento dei dati personali) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del conseguente rapporto contrattuale.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Il broker ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Il Legale rappresentante dell'impresa

---

#### **Art. 19 - Approvazione specifica di clausole**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l'appaltatore dichiara di aver preso integralmente visione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4, 7, 12, 13, 14, 16 del presente capitolato e di approvarli incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.

Il Legale rappresentante dell'impresa